



GIOVEDÌ
18
DICEMBRE
2025

 **D'ARAGONA HOTEL**
Via S. Donato, 5 **CONVERSANO** (Ba)

 **H. 15:30 - 19:30**

SALUTI
Rag. Antonio Vito **RENNA** - Presidente "ALP Sud Italia" e Consigliere ODCEC Bari
Dott. Saverio **PICCARRETA** - Presidente ODCEC Bari
Dott. Alessandro **FRANCO** - Segretario Generale FederTerziario

INTERVENTI

**PROFESSIONE ED ETICA:
LA DEONTOLOGIA
NELL'ERA DEL CAMBIAMENTO**
Massimiliano **DE BONIS**, *Esperto de "Il Commercialista Telematico"*

**DALLA NORMA AL VALORE:
IL WELFARE
COME SERVIZIO DI CONSULENZA**
Luca **BARZAGLI**, *Welfare Specialist Double You*
Luana **RUCCO**, *Consulente "Studio Rucco Associato"*

PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA
Commercialisti e Avvocati, registrandosi su alpsud.it
Consulenti del Lavoro, registrandosi su formazionecontinuaobbligatoria.consulentidelavoro.it

CREDITI FORMATIVI
3 CF Deontologici e 1 CF Ordinario per Commercialisti ed Esperti Contabili
3 CF Deontologici e 1 CF Ordinario per Consulenti del Lavoro (*non frazionabili, tolleranza max 30 min.*)
Non matura CF per Avvocati



Massimiliano
De Bonis

18 DIC
2025

1

I codici deontologici sono l'insieme delle regole etiche e professionali che orientano la condotta degli iscritti a un Ordine, definendo gli standard di comportamento essenziali per l'esercizio della professione.

Tutelano l'interesse pubblico, rafforzano la fiducia collettiva, garantiscono la qualità dei servizi e forniscono criteri certi di responsabilità.

il Codice deontologico della professione



**REGIME DELLA CORRETTA
CONCORRENZA**

**RAPPORTI TRA IL
PROFESSIONISTA E:**

- i colleghi
- i clienti
- gli enti istituzionali di categoria
- collaboratori, dipendenti e tirocinanti
- i pubblici Uffici
- la stampa



INTEGRAZIONE PRECETTO

Le norme deontologiche completano la legge primaria, specificando il contenuto dell'illecito disciplinare.



COLMARE LACUNE

Intervengono dove la legge generale è assente o generica, coprendo aspetti specifici della professione.



INTERPRETAZIONE DOVERI

Orientano la lettura di concetti indeterminati come lealtà, probità, decoro e diligenza professionale.



DETTAGLIO CONDOTTE

Tipizzano comportamenti vietati o doverosi in contesti pratici (es. udienza, rapporti con terzi).



CONFLITTO DI INTERESSI

Regole puntuali su astensione, incompatibilità e rapporti con parti che hanno interessi opposti.



PUBBLICITÀ INFORMATIVA


Limiti e modalità per la comunicazione dell'attività, a tutela del decoro e della trasparenza.

INDEROGABILITA'

I precetti contenuti nel codice deontologico professionale assumono piena validità giuridica nell'ambito degli appartenenti all'ordinamento di categoria.

Cfr.

- ***Cassazione, Sez. Unite, 6 giugno 2002, n. 8225***
- ***Cassazione 23 marzo 2004 n. 5776***
- ***Cassazione 14 luglio 2004 n. 13078,***



**I principi regolamentati dai codici deontologici mirano a preservare la
reputazione e l'immagine dell'intera categoria professionale di
appartenenza**



NATURA NORMATIVA

I codici deontologici costituiscono una disciplina speciale di settore con una precisa funzione integrativa della legge.

Essi completano i precetti legislativi generali in materia disciplinare, fornendo parametri specifici per valutare la condotta del professionista.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche vincolano tutti gli iscritti all'Albo, inclusi i praticanti abilitati ove previsto dall'ordinamento.

Si applicano non solo all'esercizio dell'attività professionale, ma anche ai comportamenti privati che possano ledere il decoro della categoria.



AUTORITÀ EMANANTE

I Consigli Nazionali degli Ordini sono gli organi istituzionali delegati dalla legge.

Hanno il potere e la responsabilità di adottare, aggiornare periodicamente e diffondere le regole deontologiche vincolanti per l'intera categoria professionale.

Decorrenza codici deontologici in vigore



22/08/2024



01/04/2024



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



01/11/2025



Codice deontologico in vigore

01/04/2024

Revisione artt. 21-45

20/11/2025

Destinatari del Codice DCEC

Commercialisti (iscritti nella Sezione A)

Esperti contabili (iscritti nella Sezione B)

STP (costituite ai sensi art. 10 L. 183/2011)

Iscritti nell'elenco dei non esercenti

Tirocinanti



Destinatari del Codice CDL



Consulenti del lavoro

STP (costituite ai sensi art. 10 L. 183/2011)

Iscritti al registro dei praticanti

Le disposizioni del codice sono applicabili anche in relazione a partecipazioni in compagini societarie e CED

Destinatari del Codice forense



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Avvocati

STA (D.Lgs. 96/2001) – STP (L. 183/2011)

praticanti

Codice deontologico dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti

Riprende molti principi
del codice DCEC

Pubblicità informativa





Art. 44

1. Pubblicità Libera

2. Decoro e Divieti

3. Trasparenza

4. Divieto Nomi

5. Titolo Prof.le

6. Titolo Accademico

7. Nomi Studio

8. Loghi Associazioni

9. Network

10. Sigillo Ordine

11. Sito Internet

LIBERTÀ E DECORO

La pubblicità informativa è libera e può essere effettuata con ogni mezzo, purché abbia ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni. Tuttavia, tale libertà non è incondizionata.

Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi devono avere fine esclusivamente promozionale ed essere sempre conformi al decoro e all'immagine della professione

**È fatto espresso divieto di
inviare comunicazioni
telematiche o messaggi non
richiesti (spam) a potenziali
clienti senza il loro consenso
preventivo**

TRASPARENZA E VERIDICITÀ

- ✓ Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere e corrette.
- ⊗ Divieti Specifici: Non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfaticanti, superlative o suggestive.

"Ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi."

— Art. 44, c. 3

TRASPARENZA E VERIDICITÀ

Le informazioni del messaggio non devono essere
equivocate, ingannevoli, denigratorie, comparative,
enfaticizzanti, superlative o suggestive

TRASPARENZA E VERIDICITÀ

Nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiano fornito il proprio consenso, e non possono mai essere promosse attività di altri soggetti.

Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.



Art. 24

Il professionista non può proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento.

TITOLI E QUALIFICHE

Titolo

Nell'esercizio della propria attività, il professionista è tenuto ad utilizzare esclusivamente il titolo professionale spettante in base all'ordinamento vigente. È vietato fregiarsi di titoli non conseguiti o non riconosciuti legalmente per la specifica professione esercitata.

Titolo di Professore

Il titolo accademico di "professore" può essere utilizzato solo dai professori universitari di ruolo (ordinari, associati, aggregati, emeriti) nel settore scientifico oggetto della professione

Altri Incarichi

Negli altri casi di insegnamento (es. docenti a contratto), l'uso è consentito solo se la materia è oggetto della professione. Il professionista deve specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la durata dell'incarico, evitando l'uso generico del titolo accademico.

NETWORK PROFESSIONALI

Utilizzo del Logo

È consentito utilizzare il logo rappresentativo del network o della rete professionale. Tuttavia, tale utilizzo è subordinato all'ottenimento di una formale autorizzazione da parte dell'ente titolare del marchio.

Adesione e Partecipazione

L'iscritto che aderisca o partecipi ad una rete o network professionale, sia nazionale che internazionale, ha la facoltà di renderlo esplicito e di comunicarlo a terzi nell'esercizio della propria attività.

SITO INTERNET

Il sito web, proprio o dello studio associato, deve mantenere un carattere esclusivamente informativo, escludendo tassativamente qualsiasi natura commerciale o pubblicitaria che possa ledere il decoro della professione.

Contenuti Consentiti

È permessa la pubblicazione di informazioni trasparenti riguardanti l'attività professionale svolta, i titoli accademici e professionali posseduti, le specializzazioni, la struttura organizzativa dello studio,

Divieti Specifici

Il sito non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari, banner promozionali, sconti, loghi non autorizzati o riferimenti a terze parti commerciali.

Art. 35



1. Oggetto della Pubblicità

È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa riguardante l'attività professionale, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. Requisiti Essenziali

La pubblicità, anche su social network, deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta. Non deve violare il segreto professionale né essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. Trasparenza e Controllo

La pubblicità informativa deve essere svolta secondo rigorosi criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il rispetto di tali criteri è soggetto alla verifica da parte dell'Ordine.

4. Completezza Informativa

L'informazione diffusa deve essere sempre completa e indicare chiaramente il titolo professionale e la corretta denominazione dello studio di consulenza del lavoro.

5. Divieto di Associazione

Il Consulente del Lavoro non deve pubblicizzare la propria attività associando, anche indirettamente, la propria immagine a società commerciali o enti terzi per eludere le disposizioni deontologiche.

6. Principi Generali

La comunicazione deve ispirarsi ai principi di dignità e decoro professionale, garantendo che l'informazione non leda l'immagine della categoria e mantenga elevati standard etici.

Pubblicità Informativa – CDL

18 DIC
2025

Massimiliano
De Bonis

27

Indipendenza



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

18 DIC
2025

Massimiliano
De Bonis

28

Indipendenza

Art. 7 - Codice CNDCEC

“Il professionista deve evitare di essere influenzato dalle aspettative del cliente e deve pronunciarsi con competenza, professionalità e obiettività, evidenziando le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte...”

Riservatezza



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

18 DIC
2025

Massimiliano
De Bonis

30

PROFESSIONISTA

**Trattamento dati
propria attività**



**Trattamento dati
attività dei clienti**

Il Ruolo del Professionista

Titolare del Trattamento

Quando il consulente tratta dati:

- ☐ dei propri dipendenti
- ☐ dei propri clienti (persone fisiche)

Perché: Agisce in piena autonomia, determina le finalità e i mezzi del trattamento per gestire la propria attività professionale

Responsabile del Trattamento

Quando il consulente tratta dati:

- ☐ dei dipendenti dei propri clienti
- ☐ per adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale
- ☐ di elaborazione buste paga e altri servizi esternalizzati dal datore di lavoro

Perché: Agisce per conto del titolare/cliente che decide di esternalizzare alcuni adempimenti lavorativi



Responsabile

Soggetto che tratta dati per conto del titolare

Nel contesto degli studi professionali:

- Software house che gestiscono applicativi di contabilità/paghe
- Provider di cloud storage utilizzati per archiviare documenti
- Consulenti esterni che accedono ai dati dei clienti

Responsabile

Designato con atto formale (contratto o altro atto giuridico)

In forma scritta o in formato elettronico

Contenuti:

Materia disciplinata

Durata del trattamento

Natura e finalità del trattamento

Tipo di dati personali

Categoria di soggetti interessati

Obblighi e diritti del titolare del trattamento



**Il professionista deve rispettare e osservare
leggi, norme e regolamenti**

Competenza

Non accettare incarichi professionali vertenti su materie
per le quali non si possiede adeguata competenza



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

Compatibilità



SOCIO
DI SNC

SOCIO
accomandatario
di Sas

SOCIO e
Amministratore
e di società di
capitali



SOCIO
DI
società
di capitali

Amministratore
di Società di
Capitali

SOCIETÀ DI
SERVIZI
STRUMENTALI

GESTIONE
PATRIMONIAL
E

Centro elaborazione dati




Centro elaborazione dati



Centro elaborazione dati


OPERAZIONI
DI CALCOLO
E STAMPA



MERO SVILUPPO
«MATEMATICO» E DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
(su carta o supporto informatico)

Centro elaborazione dati


ATTIVITA'
STRUMENTALI



TRASPOSIZIONE DEI DATI
PRESENZA NELLE
PIATTAFORME INFORMATICHE
(PAYROLL)

Centro elaborazione dati

ATTIVITA'
ACCESSORIE



CONSEGNA DEI CEDOLINI E
DOCUMENTAZIONE PERIODICA

Restano precluse (e quindi di competenza esclusiva
dei CDL e altri soggetti
autorizzati)



Società di servizi e CED

INCARICO


- Professionista
- Cliente

Sub-
incarico

- Professionista
- CED

Assistenza del CDL al CED

Controllo e verifica del corretto funzionamento
delle attività di calcolo e stampa
(e delle attività strumentale e accessorie
effettuate dal CED)



Caso «A»




no


18 DIC
2025

Massimiliano
De Bonis

47





Caso «B»





Caso «C»

Caso «D»









La Legge 132/2025

L'innovazione tecnologica ha imposto una nuova disciplina etica. La Legge 23 settembre 2025 n.132 anticipa il Regolamento UE, stabilendo principi validi per tutti gli Ordini professionali.

Approccio Antropocentrico:

La tecnologia deve supportare, ma mai sostituire, il giudizio umano e il rapporto fiduciario professionista-cliente.

Responsabilità sempre in capo al professionista

Divieto di delega decisionale agli algoritmi



TRASPARENZA

Obbligo etico fondamentale di informare il cliente in modo chiaro, semplice ed esaustivo.

Il cliente deve essere consapevole degli strumenti di Intelligenza Artificiale impiegati dal professionista nell'esecuzione della prestazione e nella generazione di output.



PREVALENZA INTELLETTUALE

L'IA può essere utilizzata esclusivamente come supporto e mai in sostituzione del professionista.

È vietato delegare all'algoritmo funzioni puramente decisionali, valutative o interpretative che richiedono il giudizio critico umano.



CONTROLLO UMANO

Il professionista deve mantenere il dominio e la supervisione costante su processi e risultati.

Divieto assoluto di automazione completa per atti delicati (es. redazione autonoma di atti giudiziari o sentenze) senza validazione umana.


Informativa utilizzo IA

«Vecchi» Clienti

Nuovi Clienti

Informativa specifica

Inserimento clausola nel
mandato



Da ▼

debonis.massimiliano@libero.it

A

Cc

Oggetto

Informativa art. 13 - L. 132/2025 - Utilizzo strumenti di I.A.

Gentile Cliente,

in ottemperanza alle recenti disposizioni normative in materia di intelligenza artificiale (Legge 23 settembre 2025, n. 132), desidero informarLa che, nell'esecuzione dell'incarico professionale a suo tempo conferitomi, non mi avvalgo di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione degli atti, delle comunicazioni o dei pareri oggetto dell'attività svolta.

Ritengo tuttavia necessario precisare che alcuni dei software gestionali e delle piattaforme comunemente impiegate nello svolgimento dell'attività professionale possono integrare, anche in modo indiretto o automatico, componenti tecnologiche riconducibili all'intelligenza artificiale, utilizzate esclusivamente a fini di supporto e automazione dei processi ed elaborazione dei dati.

Resto, in ogni caso, personalmente responsabile della supervisione e della validazione dei risultati, e sarà mia cura informarLa tempestivamente di ogni eventuale variazione rispetto a quanto sopra dichiarato.

La presente comunicazione è resa a fini di trasparenza e in adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa citata.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Massimiliano
De Bonis

18 DIC
2025

57

Profili di responsabilità per l'omessa informativa sull'I.A.

La norma introdotta non prevede espressamente sanzioni in caso di inadempimento, ma ciò non esclude rilevanti **conseguenze sul piano giuridico e disciplinare**. La violazione dell'obbligo informativo integra, infatti, un'inosservanza dei doveri di correttezza, lealtà e trasparenza sanciti dal Codice Deontologico.

Sotto il profilo contrattuale, l'omissione o l'inadeguatezza dell'informativa può configurare un **inadempimento dell'obbligazione professionale** e incidere sulla responsabilità per colpa, soprattutto nei casi in cui un errore generato da un sistema automatizzato non adeguatamente supervisionato arrechi al cliente un danno o comunque un apprezzabile pregiudizio.

Fonte:





Art. 21

Divieto di
utilizzo IA in
sostituzione
della propria
attività
intellettuale

Responsabilità e controllo

Formazione

Verifica delle
fonti e
veridicità dei
dati

Conformità al
GDPR

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

Massimiliano De Bonis